Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 3 maggio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3724-3723)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1967.

Ulteriore proroga della sospensione dei termini di scadenza, dei pagamenti e delle vendite di beni pignorati, in favore delle popolazioni di Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141; il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; i decreti presidenziali 9 novembre 1966, 15 novembre 1966 e 2 febbraio 1967;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La sospensione dei termini di scadenza, dei pagamenti e delle vendite di beni pignorati, di cui all'art. 1,

commi secondo e terzo, della legge 23 dicembre 1966, n. 1141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è prorogata fino al 3 agosto 1967 nei confronti dei Comuni sottoindicati:

Provincia di Rovigo: Porto Tolle.

Provincia di Udine: Aquileia - Latisana - Palazzolo dello Stella - Precenicco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1967

SARAGAT

REALE — PRETI — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1967
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 51

(4852)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Tortolì (Nuoro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'11 aprile 1962 e del 30 maggio 1964, ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Tortolì (Nuoro);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tortolì;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per le anfrattuosità scogliose, per le spiagge sabbiose, ove si alternano tratti selvaggi con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quelle modificate dall'opera dell'uomo, per il variare dell'orografia, il colore delle rocce, le indicibili trasparenze marine, costituisce un quadro naturale di indicibile bellezza e inoltre un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico-tradizionale per gli abitati compresi nella zona suddetta formati nel volgere del tempo con architettura spontanea ma generata da un atavico buon gusto e da una innata sensibilità;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Tortolì (Nuoro), con esclusione della zona industriale, individuata dai seguenti limiti: litorale marino, stazione ferroviaria di Arbatax, strada ferrata fino a mt. 350 dopo il secondo casello ferroviario nella direzione Arbatax-Tortolì; da questo punto il limite segue una linea ortogonale alla direzione della ferrovia per una lunghezza di circa metri 275 fino ad incontrare la strada vicinale della Peschiera e quindi la suddetta strada fino alla Casa della Peschiera; da questo punto segue la congiungente Casa della Peschiera limite del confine comunale, dove questo interseca il litorale marino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Tortolì provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 giugno 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

Verbale della seduta del giorno 30 maggio 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro nella sede dell'Amministrazione provinciale alle ore 16,30, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Passando all'ordine del giorno il vice presidente dà lettura della seguente motivazione relativa alla tutela naturale e panoramica del territorio del comune di Tortolì indicato nel testo e nel grafico del verbale redatto dalla stessa Commissione in data 11 aprile 1962:

Nei limiti sopra descritti il territorio costiero è di particolare interesse per le anfrattuosità scogliose e per le spiaggie sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo. Il variare della orografia, il colore delle roccie, le indicibili trasparenze marine rendono la zona indicata degna di essere tutelata nel modo più attento, pur tenendo nel dovuto conto la possibilità di nuovi inserimenti residenziali.

Quanto sopra, a parere della Commissione, ricade pienamente nel comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mentre gli abitati compresi nel territorio sopra indicato — formati nel volger del tempo con architettura spontanea ma generata da un atavico buon gusto e da innata sensibilità — sono da considerarsi complessi di cose immobili che compongono quel caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, cui fa riferimento il comma 3° dell'articolo suddetto.

Pertanto la Commissione conferma quanto già deciso nel suddetto verbale dell'11 aprile 1962 e motiva il provvedimento nel modo sopra indicato.

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Sapri (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel comune di Sapri;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sapri (Salerno);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dalla Giunta municipale di Sapri;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolari valori paesaggistici, rappresenta un insieme di valore estetico tradizionale, integrato e qualificato da monumenti archeologici e architettonici, nonchè un quadro panoramico naturale di incomparabile bellezza godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano le località predette;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sapri (Salerno), come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Golfo di Policastro-Vibonati-Torraca-Tortorella, dal Vallone Giuliani segue il torrente Brizzi fino al tratturo che porta al km. 1 della strada statale n. 104. Attraverso lo stesso si raggiungono le quote 84, 164, 256, 356, 280, 276, 340, 357, 372 (Case Scifo), ove ha termine il tratturo. Dalla stessa quota seguendo la curva di livello si raggiunge il Vallone di Mezzanotte, ove si incontra il confine comunale di Maratea e provinciale di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Sapri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 luglio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 23 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 14 luglio, alle ore 10, nella sede della Provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) *Vibonati-Santa Marina-Sapri* - Ordine sospensione lavori raddoppiamento strada prospiciente la spiaggia Oliveto di Villammare-Golfo di Policastro, disposto, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal Ministro per la pubblica istruzione con telegramma n. 3472 del 24 giugno 1965.

(*Omissis*).

Si passa, quindi, a trattare il primo oggetto dell'ordine del giorno, con l'intervento del sindaco di Sapri avv. Vincenzo Peluso e del sindaco di Vibonati sig. Bifano; è assente il sindaco di Santa Marina, pur essendo stato regolarmente invitato.

La Commissione, confermando il provvedimento ministeriale di sospensione dei lavori, si dichiara favorevole alla proposta d'imposizione del vincolo d'insieme sui territori comunali di Sapri, Vibonati e Santa Marina.

Il sindaco di Sapri, pur essendo d'accordo in linea di massima sul vincolo che viene a tutelare le zone panoramiche del Comune, specie della fascia costiera, considerato che il vincolo si estenderebbe anche su tutto il centro abitato, ritiene suo dovere astenersi dalla votazione, per sentire in proposito il parere del Consiglio comunale. Analoga dichiarazione di astensione dal voto fa il sindaco di Vibonati, essendo egli pienamente d'accordo per il vincolo delle zone a valle della statale n. 18, ma ritenendo di dovere interpellare il Consiglio comunale per quanto riguarda l'estensione del vincolo anche sulle zone a monte di detta strada.

La Commissione, pertanto, con l'astensione dal voto dei sindaci di Sapri e Vibonati;

Delibera

di proporre l'imposizione del vincolo d'insieme ai sensi dello art. 1 (nn. 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti zone comprese nei territori comunali di Sapri, Vibonati e Santa Marina, come indicato nelle planimetrie allegate agli atti:

(*Omissis*).

VIBONATI - Confini della zona da sottoporre a vincolo: Golfo di Policastro-comune di Ispani-strada ferrata-torrente Magarella-curva di livello a quota 100 e confine con il comune di Sapri.

(*Omissis*).

Alle ore 14 si scioglie la seduta, redigendo il presente verbale.

(4258)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Codogno, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e approvazione della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Codogno presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 280ª adunanza tenuta il 25 luglio 1966;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Codogno:

Settore di Codogno: 3 reti urbane e cioè:

rete urbana di Codogno, comprendente i comuni di Codogno, Camairago, Cavacurta, Maleo, San Fiorano, Fombio e Somaglia;

rete urbana di Corno Giovine, comprendente i comuni di Corno Giovine, Cornovecchio, Meleti, Maccastorna, Castelnuovo Bocca d'Adda, Caselle Landi, Santo Stefano Lodigiano e la frazione Case Nuove del comune di Maleo;

rete urbana di Guardamiglio, comprendente i comuni di Guardamiglio, San Rocco al Porto e frazione Regina Fittarezza (comune di Somaglia);

Settore di Casalpusterlengo: 4 reti urbane e cioè:

rete urbana di Casalpusterlengo, comprendente i comuni di Casalpusterlengo e Terranova;

rete urbana di Castiglione, comprendente i comuni di Castiglione e Bertonico;

rete urbana di Ospedaletto, comprendente i comuni di Ospedaletto, Senna Lodigiana, Orio Litta e Livraga;

rete urbana di Secugnago, comprendente i comuni di Secugnago, Turano Lodigiano e Brembio.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(4259)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Urbino, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e approvazione della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Urbino presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 253ª adunanza tenuta il 23 settembre 1965;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Urbino:

Settore di Urbino: 3 reti urbane e cioè:

rete urbana di Urbino, comprendente i comuni di Urbino, Fermignano e Petriano;

rete urbana di Urbania, comprendente i comuni di Urbania e Peglio;

rete urbana di Casimina, comprendente i comuni di Auditore (con sede a Casimina), Tavoleto e Montecalvo in Foglia.

Settore di Macerata Feltria: 4 reti urbane e cioè:

rete urbana di Macerata Feltria, comprendente i comuni di Macerata Feltria, Pietrarubbia e Sassocorvaro;

rete urbana di Piandimeleto, comprendente i comuni di Piandimeleto, Belforte all'Isauro, Lunano;

rete urbana di Carpegna, comprendente i comuni di Carpegna e Frontino;

rete urbana di Villagrande, comprendente il comune di Montecopiolo con sede a Villagrande.

Settore di Piobbico: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Piobbico, comprendente i comuni di Piobbico e Apecchio.

Settore di Sant'Angelo in Vado: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Sant'Angelo in Vado, comprendente i comuni di Sant'Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1951, modificato con decreti ministeriali del 3 novembre 1952, del 13 maggio 1955, del 2 dicembre 1955, del 28 maggio 1957 e del 28 gennaio 1958;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1960, con il quale il dott. Giuseppe Musi ed il dott. Mario Martina vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Gilberto Barnaba ed il sig. Marino Di Bert sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4778)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1967.

Proroga dei termini del decreto ministeriale 31 marzo 1967 concernente la caccia alla selvaggina migratoria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1966 che dispone il divieto di esercizio venatorio nelle isole di Capri e di Ischia per un periodo sperimentale di anni cinque;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1966 che dispone il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria, per la durata di cinque anni, nei periodi annuali compresi tra il 1° aprile e la data di apertura dell'esercizio venatorio, di volta in volta fissata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 13 del testo unico sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1966 che consente temporaneamente l'esercizio venatorio in determinate zone delle isole di Capri e di Ischia;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1967 che consente ai presidenti delle Giunte provinciali di autorizzare eccezionalmente la caccia alla selvaggina migratoria sino al 30 aprile 1967, in una fascia costiera compresa tra i duecento e i mille metri dal battente dell'onda marina, nell'intervallo di tempo compreso tra le ore nove ed il tramonto a condizione che venga assicurato un idoneo servizio di vigilanza;

Decreta:

La facoltà attribuita ai presidenti delle Amministrazioni provinciali con il decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, di cui alle premesse, è prorogata fino alla seconda domenica di maggio, semprechè particolari situazioni locali, da precisare nel provvedimento, giustifichino eccezionalmente l'esercizio della caccia fino a tale termine.

La caccia potrà essere consentita solo nella fascia costiera compresa tra i duecento ed i mille metri, estensibile a duemila metri, nei casi in cui specifiche necessità relative alle condizioni dei luoghi lo esigano, dal battente dell'onda, limitatamente all'intervallo di tempo compreso tra le ore otto ed il tramonto, a condizione che venga assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Restano ferme le altre condizioni e disposizioni contenute nei citati decreti ministeriali 23 febbraio 1966 e 31 marzo 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Crespellano (Bologna)

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, n. 229, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Crespellano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4362)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Longone Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.793.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4525)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.571.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4526)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.971.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4528)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.942.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4529)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Monticiano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.738.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4530)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.427.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4527)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Chiusi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.249.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4531)

Autorizzazione al comune di Cavasso Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Cavasso Nuovo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.943.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4532)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.564.551, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4533)

Autorizzazione al comune di Civiasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Civiasco (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4534)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.777.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4535)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.964.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4536)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Boville Ernica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.365.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4537)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Campoli Appennino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.864.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4538)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.448.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4539)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.941.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4540)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 2 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,52	624,45	624,45	624,46	624,45	624,50	624,45	624,46	624,50	624,45
$ Can.	576,85	576,90	577,25	576,85	576,80	576,85	576,90	576,85	576,85	577 —
Fr. Sv.	144,70	144,66	144,695	144,67	144,65	144,70	144,67	144,67	144,70	144,66
Kr. D.	90,38	90,34	90,40	90,3850	90,35	90,35	90,385	90,3850	90,35	90,35
Kr. N.	87,39	87,38	87,4050	87,3950	87,40	87,36	87,41	87,3950	87,36	87,36
Kr. Sv.	121,10	121,08	121,09	121,0950	121,10	121,08	121,095	121,0950	121,08	121,10
Fol.	173,08	173,17	173,18	173,1750	173,10	173,11	173,18	173,1750	173,11	173,15
Fr. B.	12,58	12,581	12,5835	12,58	12,58	12,58	12,5825	12,58	12,58	12,58
Franco francese	126,54	126,58	126,61	126,60	126,60	126,55	126,605	126,60	126,55	126,58
Lst.	1747,80	1748,30	1748,60	1748,35	1748,25	1747,75	1748,35	1748,35	1747,75	1748,70
Dm. occ.	157,19	157,20	157,22	157,20	157,20	157,16	157,19	157,20	157,06	157,20
Scell. Austr.	24,17	24,16	24,1725	24,1725	24,15	24,16	24,166	24,1725	24,17	24,165
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,81	21,80	21,81	21,8075	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4125	10,42	10,41	10,4115	10,4125	10,41	10,41

Media dei titoli del 2 maggio 1967

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1967

Valuta	
1 Dollaro USA	624,455
1 Dollaro canadese	576,875
1 Franco svizzero	144,67
1 Corona danese	90,385
1 Corona norvegese	87,402
1 Corona svedese	121,095
1 Fiorino olandese	173,177
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	126,602
1 Lira sterlina	1748,35
1 Marco germanico	157,195
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,809
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21215/7380, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lolito Paolo, nato a Corato il 6 gennaio 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 135 riportate in catasto alle particelle numeri 89 parte e 116/*b-c* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 230 e 231.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21216/7379, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lolito Giuseppina, nata in Corato il 18 maggio 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 198 riportate in catasto alle particelle numeri 116/*s* e 103 parte del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 175 e 174.

Cn decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21202/7393, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Maria, nata il 21 dicembre 1897 a Corato, della zona demaniale facente parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estesa mq. 910 riportata in catasto alla particella n. 117/*h* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 256.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21217/7378, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Balducci Giuseppina, nata a Corato il 21 dicembre 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 87 riportate in catasto alle particelle numeri 116/*a-r* e 134 parte del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 215 e 214.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21218/7377, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Balducci Martire, nato a Corato il 9 giugno 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 195 riportate in catasto alle particelle numeri 84 parte, 120 parte, 116/*a-t*, 116/*a-u* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 220, 218, 219 e 221.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21219/7376, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Gioia Vittoria, nata a Corato il 15 gennaio 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 2.590 riportate in catasto alle particelle numeri 114/*b* del foglio di mappa n. 77 ed alla particella 1 parte del foglio di mappa n. 81 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 246 e 245.

(4255)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1967, registro n. 3 Sanità, foglio n. 381, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla dott.ssa Maria Geremia nata Chibbaro avverso il silenzio rifiuto dell'Istituto superiore di sanità relativo all'atto di diffida e messa in mora notificato il 21 novembre 1964.

(4320)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio Italiano dei Cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

— A-181 del 30 marzo 1967 relativa al fascicolo «Transazioni invisibili e disposizioni varie» — Regolamento delle transazioni invisibili correnti non previste dalla autorizzazione generale.

(4325)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giancarlo Lazzeri, nato a Cecina (Livorno) il 30 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Siena a seguito degli esami di Stato svoltisi nel settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(4382)

Il dott. Italo Piscicelli, nato a Napoli il 7 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli nel novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4383)

Il dott. Odoardo Gambella, nato ad Ancona il 21 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 8 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4384)

Il dott. Riccardo Marano, nato ad Andria (Bari) il 13 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bari in data 21 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(4385)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Emilia Andreussi nata Gallucci, nata a Foggia il 1° febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Pedagogia, conseguito presso l'Università di Firenze il 26 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(4599)

La dott.ssa Cecilia Valoti, nata ad Ardesio (Bergamo) il 24 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 26 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(4594)

Il dott. Arrigo Papotti, nato a Moglia (Mantova) il 25 febbraio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia, conseguito presso l'Università di Bologna il 20 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4595)

Il dott. Calogero Augusta, nato a Salemi (Trapani) l'11 novembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Chimica, conseguito presso l'Università di Palermo il 27 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(4596)

La dott.ssa Bolognini Clara, nata a Milano il 1° maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia, conseguito presso l'Università di Pavia il 5 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(4597)

Il dott. Franco Calzecchi Onesti, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 2 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Architettura, conseguito presso l'Università di Roma il 24 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4598)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1967, registro n. 21, foglio n. 353, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Bussolaro Florindo, avverso l'esito del concorso per un posto di bidello non di ruolo presso la Scuola media di Enego (Vicenza).

(4366)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° gennaio 1967-31 gennaio 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° gennaio 1967 all'8 gennaio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	1.251	zero	zero	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.375	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	9.196	zero	11.565	zero	5.944
11.01-B	Farina di frumento segalato	9.196	zero	11.565	zero	5.944
ex 11.01-C	Farina di segala	6.291	zero	8.282	zero	3.217
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	2.409	zero	6.153	zero	2.109
	— di grano duro	38.277	16.927	29.524	13.179	32.831

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 9 gennaio 1967 al 15 gennaio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	1.251	zero	zero	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.375	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	9.196	zero	11.565	zero	5.944
11.01-B	Farina di frumento segalato	9.196	zero	11.565	zero	5.944
ex 11.01-C	Farina di segala	6.291	zero	8.282	zero	3.217
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	2.409	zero	6.153	zero	2.109
	— di grano duro	38.277	16.927	29.524	13.179	32.831

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 16 gennaio 1967 al 22 gennaio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	1.251	zero	zero	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.288	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	9.196	zero	11.565	zero	5.944
11.01-B	Farina di frumento segalato	9.196	zero	11.565	zero	5.944
ex 11.01-C	Farina di segala	6.291	zero	8.282	zero	3.217
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	2.409	zero	6.153	zero	2.109
	— di grano duro	38.277	16.927	29.524	13.179	32.831

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 23 gennaio 1967 al 29 gennaio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.563	zero	zero	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.880	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.509	zero	12.878	zero	7.332
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.509	zero	12.878	zero	7.332
ex 11.01-C	Farina di segala	7.603	zero	8.282	zero	4.529
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.721	zero	7.466	zero	3.498
	— di grano duro	39.207	17.782	29.524	14.988	33.880

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 30 gennaio 1967 al 31 gennaio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	1.963	zero	zero	zero	1.236
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.880	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	9.671	zero	12.878	zero	7.332
11.01-B	Farina di frumento segalato	9.671	zero	12.878	zero	7.332
ex 11.01-C	Farina di segala	7.603	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	2.821	zero	7.466	zero	3.498
	— di grano duro	38.507	16.657	29.524	14.128	32.947

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° gennaio 1967-31 gennaio 1967, all'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 1/2-1-1967		Giorno 3-1-1967		Giorno 4-1-1967		Giorno 5-1-1967		Giorno 6-1-1967		Giorni 7/9-1-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626
ex 10.01	Grano duro	48.319	47.632	48.319	47.632	48.319	47.632	48.319	47632	48.319	47.632	48.319	47.632
10.02	Segala	20.013	19.326	20.013	19.326	20.013	19.326	20.606	19.919	20.606	19.919	20.606	19.919
10.03	Orzo	3.450	2.763	3.450	2.763	3.950	3.263	3.950	3.263	2.981	2.294	2.981	2.294
10.04	Avena	6.613	5.926	6.613	5.926	6.613	5.926	6.613	5.926	6.613	5.926	6.613	5.926
10.05	Granturco (mais)	2.963 (*a*)	2.276 (*a*)	2.963 (*a*)	2.276 (*a*)	2.963 (*a*)	2.276 (*a*)	2.963 (*a*)	2.276 (*a*)	2.963 (*a*)	2.276 (*a*)	2.963 (*a*)	2.276 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	6.025	5.338	6.025	5.338	6.025	5.338	6.025	5.338	6.025	5.338	6.025	5.338
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.331	4.644	5.331	4.644	5.331	4.644	5.331	4.644	5.331	4.644	5.331	4.644
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.289	40.477	48.289	40.477	48.914	41.102	48.914	41.102	48.914	41.102	48.914	41.102
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.289	40.477	48.289	40.477	48.914	41.102	48.914	41.102	48.914	41.102	48.914	41.102
ex 11.01-C	Farina di segala	32.521	24.709	32.521	24.709	32.521	24.709	32.521	24.709	33.046	25.234	33.046	25.234
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	44.689	36.877	44.689	36.877	45.364	37.552	45.364	37.552	45.364	37.552	45.364	37.552
	— di grano duro	77.044	69.232	77.044	69.232	77.044	69.232	77.044	69.232	77.044	69.232	77.044	69.232

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 10-1-1967		Giorno 11-1-1967		Giorno 12-1-1967		Giorno 13-1-1967		Giorni 14/16-1-1967		Giorno 17-1-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626	34.413	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626
ex 10.01	Grano duro	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007
10.02	Segala	20.606	19.919	20.606	19.919	20.106	19.419	20.638	19.951	20.638	19.951	21.231	20.544
10.03	Orzo	2.981	2.294	2.981	2.294	2.981	2.294	2.981	2.294	2.169	1.482	2.169	1.482
10.04	Avena	6.613	5.926	6.144	5.457	6.144	5.457	6.144	5.457	6.144	5.457	5.519	4.832
10.05	Granturco (mais)	2.963 (a)	2.276 (a)	2.963 (a)	2.276 (a)	2.963 (a)	2.276 (a)	2.963 (a)	2.276 (a)	2.963 (a)	2.276 (a)	2.963 (a)	2.276 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	6.025	5.338	6.025	5.338	4.931	4.244	4.931	4.244	4.931	4.244	4.431	3.744
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.331	4.644	5.331	4.644	5.331	4.644	5.331	4.644	5.331	4.644	5.331	4.644
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977
11.01-B	Farina di frumento segalato	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977
ex 11.01-C	Farina di segala	33.046	25.234	32.303	24.491	32.303	24.491	32.915	25.103	32.915	25.103	33.746	25.934
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496
	— di grano duro	76.075	68.263	76.075	68.263	75.587	67.775	75.587	67.775	76.075	68.263	76.706	68.894

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 18-1-1967		Giorno 19-1-1967		Giorno 20-1-1967		Giorni 21/23-1-1967		Giorno 24-1-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626
ex 10.01	Grano duro	47.694	47.007	47.694	47.007	47.694	47.007	48.288	47.601	48.288	47.601
10.02	Segala	21.856	21.169	21.294	20.607	21.294	20.607	21.294	20.607	21.294	20.607
10.03	Orzo	2.169	1.482	2.169	1.482	2.169	1.482	2.169	1.482	2.169	1.482
10.04	Avena	5.519	4.832	5.519	4.832	5.519	4.832	5.519	4.832	6.175	5.488
10.05	Granturco (mais)	3.744 (a)	3.057 (a)	3.306 (a)	2.619 (a)	3.306 (a)	2.619 (a)	3.306 (a)	2.619 (a)	3.306 (a)	2.619 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.431	3.744	4.431	3.744	4.431	3.744	4.431	3.744	4.431	3.744
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.081	5.394	4.894	4.207	4.894	4.207	5.769	5.082	5.769	5.082
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977
11.01-B	Farina di frumento segalato	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977
ex 11.01-C	Farina di segala	34.621	26.809	33.834	26.022	33.834	26.022	33.221	25.409	33.221	25.409
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496
	— di grano duro	76.706	68.894	76.706	68.894	76.706	68.894	76.706	68.894	77.244	69.432

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 25-1-1967		Giorno 26-1-1967		Giorno 27-1-1967		Giorni 28/30-1-1967		Giorno 31-1-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626	34.313	33.626
ex 10.01	Grano duro	48.288	47.601	48.288	47.601	48.288	47.601	48.288	47.601	48.288	47.601
10.02	Segala	21.294	20.607	21.294	20.607	21.294	20.607	21.294	20.607	21.294	20.607
10.03	Orzo	2.169	1.482	2.169	1.482	2.169	1.482	2.169	1.482	2.169	1.482
10.04	Avena	6.175	5.488	6.175	5.488	6.175	5.488	6.175	5.488	6.175	5.488
10.05	Granturco (mais)	3.306 (a)	2.619 (a)	2.431 (a)	1.744 (a)	2.431 (a)	1.744 (a)	2.431 (a)	1.744 (a)	2.025 (a)	1.338 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.900	4.213	4.900	4.213	4.900	4.213	5.681	4.994	5.681	4.994
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.769	5.082	5.769	5.082	4.269	3.582	4.269	3.582	4.269	3.582
ex 10.08-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977
11.01-B	Farina di frumento segalato	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977	49.789	41.977
ex 11.01-C	Farina di segala	33.221	25.409	33.221	25.409	33.221	25.409	33.221	25.409	33.221	25.409
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496	46.308	38.496
	— di grano duro	77.244	69.432	77.244	69.432	77.244	69.432	77.244	69.432	77.244	69.432

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(1510)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Monreale, di 2ª categoria, con sede in Monreale (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione siciliana in data 7 marzo 1967 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Monreale, di 2ª categoria, con sede in Monreale (Palermo), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Monreale, di 2ª categoria, con sede in Monreale (Palermo) ed i signori dott. Umberto Filosto, avv. Andrea Ajello ed avv. Giuseppe Valvo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il Governatore: CARLI

(4776)

Nomina di un componente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 gennaio 1967 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, e pone lo stesso in liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 20 febbraio 1967, col quale l'avv. Aldo Aloe è stato nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Antonio Cava, rag. Michele Guerrieri e Giovanni Di Pace sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte predetto;

Considerato che il rag. Michele Guerrieri è deceduto e che occorre provvedere all'integrazione del Comitato predetto;

Dispone:

Il dott. Ennio Gigliotti è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1967

Il Governatore: CARLI

(4777)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 3 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 secondo, quinto ed ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio successivo, col quale venne indetto un concorso per esame a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili indetto il 26 maggio 1966 è composta come segue:

Presidente:

De Caro dott. Giuseppe, ispettore generale degli archivi notarili.

Componenti:

Zaccagnini avv. Mario, professore Istituto tecnico commerciale « Q. Sella »;

Nuzzo avv. Manlio, professore Istituto tecnico commerciale « V. Gioberti »;

Palminteri dott. Giuseppe, conservatore capo degli archivi notarili;

Argnani dott. Aldo, conservatore capo degli archivi notarili;

Morici dott.ssa Emilia, conservatore degli archivi notarili.

Roma, addì 29 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1967
Registro n. 6, *foglio n.* 120

(4266)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso al posto di direttore del Laboratorio di fisiologia dell'alimentazione presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258;

Visto il verbale in data 3 marzo 1967 dal quale risulta che il Comitato amministrativo, in relazione alla necessità di coprire il posto di direttore del Laboratorio di fisiologia dell'alimentazione dell'Istituto nazionale della nutrizione, resosi vacante sin dall'agosto 1966, ha deliberato di indire all'uopo un apposito concorso per titoli;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto, relativi rispettivamente ai requisiti, ai titoli, alla composizione della Commissione giudicatrice ed alle modalità di conferimento dei posti disponibili ed alla progressione di carriera dei direttori di laboratorio;

Ritenuta l'opportunità di dare immediata esecuzione alla suddetta determinazione del Comitato amministrativo;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso al posto di direttore del Laboratorio di fisiologia dell'alimentazione presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte su carta legale da L. 400 e devono essere indirizzate al presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione - Città Universitaria - Roma.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

1) il nome ed il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il luogo di residenza.

Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare:

a) il titolo per l'ammissione al concorso ai sensi dell'articolo 2 del presente bando;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo menzionare le condanne stesse, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda, inoltre, dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La domanda dovrà essere corredata:

1) da qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) dalle notizie sulla operosità scientifica del candidato in 10 copie;

3) da un elenco, in 10 copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Le domande di ammissione devono pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro il termine perentorio di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Entro il termine predetto i candidati dovranno far pervenire, separatamente dalla domanda e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni con un elenco in dieci copie delle medesime.

Sui pacchi con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome ed il nome del mittente.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati a stampa.

Le pubblicazioni devono essere presentate in 10 copie.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande siano pervenute all'Istituto dopo il termine sopra citato; inoltre non saranno neppure accettate le pubblicazioni pervenute dopo il detto termine.

Non è consentito fare riferimenti a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

I certificati, i documenti ed i titoli presentati al concorso saranno immediatamente restituiti — salvo una copia delle pubblicazioni da conservarsi negli archivi dell'Istituto — al candidato che risulterà vincitore; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo il 180° giorno della comunicazione dell'esito del concorso stesso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta come segue:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato che la presiede;

b) il presidente dell'Istituto;

c) il direttore generale dell'Alimentazione del Ministero per l'agricoltura e per le foreste;

d) il direttore generale dell'Igiene degli alimenti e per la nutrizione del Ministero della sanità;

e) cinque membri designati dalle Facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e farmacia tra i cultori della nutrizione o materie affini ad esse appartenenti.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario amministrativo o tecnico di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di sezione o ricercatore di 2ª classe.

Art. 6.

Il candidato che risulterà vincitore del concorso di cui al presente bando sarà invitato ad accettare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il posto di direttore di Laboratorio al conferimento del quale ha acquistato diritto.

La comunicazione di accettazione dovrà essere data a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione - Città universitaria - Roma, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui è arrivata all'indirizzo del candidato la relativa lettera di invito. Entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla stessa data il candidato, in caso di accettazione, dovrà far pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella predetta lettera.

Al vincitore del concorso di cui al presente bando si applicherà la normativa attualmente vigente per il personale della carriera direttiva, ruolo dei direttori di laboratorio e relativo trattamento economico, previsto dal regolamento giuridico ed economico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Roma, addì 4 marzo 1967

Il presidente: VISCO

(4704)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto (Trento).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto (Trento);

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto, nell'ordine appresso indicato:

1. Finarelli dott. Arnaldo . . . . punti 79,42 su 132
2. Tovagliari dott. Celso . . . . » 79 — »
3. Quarantini dott. Guglielmo . . . » 78,93 »
4. Caruso dott. Antonio . . . . » 78,58 »
5. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 77,95 »
6. Bortolan dott. Mariano . . . » 76,28 »
7. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 75,78 »
8. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 75,60 »
9. Coverlizza dott. Mario . . . . » 74,72 »
10. Piccoli dott. Bruno . . . . » 74,27 »
11. Dell'Isola dott. Erasmo . . . » 73,43 »
12. Mistretta dott. Francesco . . . » 72,70 »
13. Fiora dott. Sergio . . . . . » 72,56 »
14. Gioia dott. Giacomo . . . . » 72,47 »
15. Vernuccio dott. Giovanni . . . » 72,35 »
16. Casale dott. Umberto . . . . » 72,22 »
17. Verga dott. Vincenzo . . . . » 72,16 »
18. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 72,13 »
19. Dal Fior dott. Domenico . . . » 72,10 »
20. Cacciotti Sergio . . . . . » 71,58 »
21. Scolari dott. Giovanni . . . . » 71,18 »
22. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 71,10 »
23. Spani dott. Tommaso . . . . » 71,06 »
24. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 70,96 »
25. Contaldo Alfonso . . . . . . » 70,46 »
26. Petronio Bartolomeo . . . . . » 70 — »
27. Bonini Celso . . . . » 69,95 »
28. Milano Vito Rocco . . . . . . » 69 — »
29. Lisi dott. Antonio . . . . . » 68,98 »
30. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 68,57 »
31. Garella Antonio . . . . . . » 68,50 »

32. Tricomi Quintino	punti 67,50	su 132
33. Caizzi Gaetano	» 67,33	»
34. Gasponi Vittorio	» 67,10	»
35. Geraci dott. Vincenzo	» 66,92	»
36. Bartolomei Adelmo	» 66,87	»
37. Salani dott. Aroldo	» 66,63	»
38. Caselgrandi Felice	» 66,50	»
39. Flacco Fioravante	» 66,24	»
40. Iannelli Andrea	» 66,04	»
41. Pastore dott. Ettore	» 65,81	»
42. Trapani Leopoldo	» 65,53	»
43. Bruschi dott. Vinicio	» 64,64	»
44. Vitale Francesco	» 63,83	»
45. Pellei Athos	» 63,66	»
46. Dedoni dott. Livio	» 60,66	»
47. Boianelli dott. Fernando	» 59,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1232 in data 15 marzo 1965, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto rispettivamente nel comune di Ferrara (delegazione di San Bartolomeo in Bosco), comune di Argenta (frazioni di Filo, Longastrino e Anita), comune di Goro, vacanti alla data del 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Roda Nino	punti 60,751
2. Marangon Tarcisio	» 60,338
3. Pinca Claudio	» 59,175
4. Peverati Josè	» 57,700
5. Boni Bruno	» 57,500
6. Mella Francesco	» 56,600
7. Serafini Tarcisio	» 50,832

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia. e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara, all'albo della Prefettura ed a quello dei comuni di Ferrara, Argenta e Goro.

Ferrara, addì 13 aprile 1967

Il medico provinciale: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1041 dal 13 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto rispettivamente nel comune di Ferrara (delegazione di San Bartolomeo in Bosco), comune di Argenta (frazioni di Filo, Longastrino e Anita), comune di Goro, vacanti alla data del 30 novembre 1964;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963. n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte mediche a fianco segnate:

1) Roda Nino: Ferrara (delegazione di S. Bartolomeo in Bosco);

2) Marangon Tarcisio: Argenta (frazioni di Filo, Longastrino e Anita);

3) Pinca Claudio: Goro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara, all'albo della Prefettura ed a quello dei comuni di Ferrara, Argenta e Goro.

Ferrara, addì 13 aprile 1967

Il medico provinciale: SCANDURA

(4388)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Siena al 30 novembre 1965, bandito con proprio decreto n. 318 in data 26 maggio 1966;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare n. 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato in epigrafe:

1. Pacini Giulio	punti 70,725
2. Tacconi Rio	» 65,880
3. Magrini Giuseppe	» 64,015
4. Canneto Amneris	» 59,884
5. Pacciani Amedeo	» 55,090
6. Agnoletti Evasio, nato il 1° dicembre 1932	» 52 —
7. Tinti Alvaro, nato il 21 marzo 1937	» 52 —
8. Ramazzotti Franco	» 51,500
9. Baronti Vinicio	» 51 —
10. Emiliozzi Mauro	» 50,460
11. Celesti Muzio	» 46 —
12. Crescenzi Brenno	» 44,500

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio anunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi del veterinario provinciale e del comune di Torrita di Siena.

Siena, addì 20 aprile 1967

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Siena al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pacini Giulio, primo classificato nella graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Siena al 30 novembre 1965, è dichiarato vincitore della condotta di Torrita di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Torrita di Siena.

Siena, addì 20 aprile 1967

(4626) *Il veterinario provinciale:* TASSELLI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1966, n. 1638, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1965;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Frosinone, dell'Ordine dei medici-veterinari della provincia di Frosinone, nonchè del Consorzio interessato;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:
Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto vicario di Frosinone.

Componenti:
Cantone dott. Alfonso, vice prefetto ispettore della prefettura di Frosinone;
Luisi dott. Elios, ispettore generale veterinario designato dal Ministero della sanità;
Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'Istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università degli studi di Pisa;
Marcato prof. Arnaldo, direttore dell'Istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università degli studi di Napoli;
Salvatori dott. Pietro, veterinario consorziale titolare.

Segretario:
Manzi dott. Renato, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame saranno espletate presso il mattatoio comunale di Frosinone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Frosinone, e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 15 aprile 1967

(4339) *Il veterinario provinciale:* BALDONI

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1967, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1967.
(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 1 *del* 1° *febbraio* 1967).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione, il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1967.

Art. 2.

Le approvazioni e gli impegni di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 predisposto dalla Giunta regionale, nell'adunanza del 28 dicembre 1966, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 24 gennaio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1967, n. 2.
Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966.
(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 1 *del* 1° *febbraio* 1967).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottondicati capitoli dello stato di previsione dell'Entrata (Allegato *A*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1966:

In aumento:

Capitolo 6 - Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179	L.	100.000.000
Capitolo 95 - Riscossione per contributi Cassa previdenza INADEL, ENPAS - Gestione case per lavoratori e contributi all'INPS per assicurazione contro la disoccupazione . .	»	60.000.000
Totale . . .	L.	160.000.000

In diminuzione:

Capitolo 13 - Provento delle quote annue variabili di ripartizione, fra lo Stato e la Regione (art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179)	L.	1.000.000.000

Art. 2.

E' approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo 63 nello stato di previsione dell'Entrata (Allegato *A*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966:

Capitolo 63 - Contributo speciale dello Stato ai sensi del terzo comma dell'art. 12 dello Statuto regionale	L.	1.000.000.000

Art. 3.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Spesa (Allegato *B*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966:

In diminuzione:

Capitolo 309 - Contributi per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici scolastici (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8)	L.	7.500.000
Capitolo 318 - Contributi ad Enti e Consorzi per la costruzione di acquedotti	»	15.000.000
Capitolo 319 - Contributi per la costruzione di fognature, cimiteri e per il risanamento igienico degli abitati	»	2.000.000
Capitolo 339 - Contributi ad Enti per la costruzione di edifici pubblici (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8)	»	10.000.000
Capitolo 354 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante	»	26.000.000
Capitolo 371 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante nonchè al personale non insegnante	»	5.000.000
Capitolo 376 - Indennità e compensi ai componenti di Commissioni varie	»	500.000
Capitolo 380 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante	»	5.000.000
Capitolo 384 - Indennità ai componenti di Commissioni di esame e di Commissioni varie	»	150.000
Capitolo 442 - Spese per la gestione, l'arredamento e l'attrezzatura della Emoteca regionale - Centro trasfusionale regionale (leggi regionali 21 luglio 1961, n. 6 e 11 maggio 1965, n. 6)	»	1.700.000
Capitolo 513 - Contributi per corsi di guide alpine e di maestri di sci	»	4.000.000
Capitolo 519 - Acquisto di beni immobili e sistemazione di aree per la valorizzazione del patrimonio archeologico ed artistico	»	30.000.000
Totale	L.	106.850.000

In aumento:

Capitolo 3 - Indennità e rimborso spese di trasporto ai consiglieri regionali	L.	3.000.000
Capitolo 9 - Indennità di missione, trasferte e rimborso spese di viaggio al Presidente, ai componenti e al personale della Commissione di Coordinamento	»	500.000
Capitolo 19 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali	»	4.000.000
Capitolo 38 - Spese di rappresentanza e ospitalità	»	4.000.000
Capitolo 42 - Spese per l'amministrazione e la manutenzione dei beni patrimoniali	»	2.000.000
Capitolo 48 - Acquisto di pubblicazioni, stampa Bollettino Ufficiale e relative rilegature	»	2.000.000
Capitolo 50 - Spese per noleggio, esercizio e manutenzione automezzi	L.	1.000.000
Capitolo 62 - Contributi ad Enti ed Associazioni per partecipazione a Mostre e manifestazioni diverse	»	300.000
Capitolo 68 - Pagamenti per contributi Cassa previdenza, INADEL, ENPAS, Gestione case per lavoratori e per contributi all'INPS per assicurazione contro la disoccupazione	»	60.000.000
Capitolo 108 - Spese notarili, perizie, liti, atti legali, consulenze, arbitraggi, diritti di segreteria e spese accessorie per registrazione di convenzioni e contratti	»	10.000.000
Capitolo 116 - Spese per l'acquisto di automezzi, macchinari ed apparecchiature diverse	»	2.700.000
Capitolo 117 - Spese per acquisto di mobili, macchine ed arredi per ufficio e per il centro meccanografico	»	1.500.000
Capitolo 184 - Spese varie per gli uffici forestali	»	1.500.000
Capitolo 196 - Contributi ad Enti, Consorzi ed Istituzioni varie che svolgono attività interessanti l'agricoltura	»	1.000.000
Capitolo 293 - Spese per la manutenzione delle strade regionali, per sgombro neve e spese accessorie	»	23.000.000
Capitolo 300 - Spese e contributi per la manutenzione delle strade comunali e consorziali, sgombro neve e spese accessorie (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8)	»	10.000.000
Capitolo 304 - Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione	»	4.000.000
Capitolo 314 - Spese per la costruzione di fognature, cimiteri ed opere di risanamento igienico degli abitati	»	20.000.000
Capitolo 324 - Spese per opere stradali eseguite a carico della Regione	»	19.000.000
Capitolo 327 - Spese per ripristino di opere danneggiate da frane, alluvioni ed altre calamità	»	5.300.000
Capitolo 340 - Contributi ad Enti locali per la costruzione di opere stradali (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8)	»	31.000.000
Capitolo 363 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo e insegnante e al personale non insegnante	»	34.000.000
Capitolo 366 - Indennità al personale direttivo per lo studio della lingua francese	»	300.000
Capitolo 367 - Indennità e compensi ai componenti di Commissioni di esame e di Commissioni varie	»	650.000
Capitolo 408 - Contributi e sussidi alle Scuole materne, ai Patronati scolastici e ad Enti e privati	»	1.000.000
Capitolo 432 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Emoteca	»	1.700.000
Capitolo 454 - Contributi straordinari al Consorzio Antitubercolare per ricovero e assistenza ai tubercolotici poveri	»	5.000.000
Capitolo 473 - Contributi, sovvenzioni e sussidi ad enti, privati, istituzioni e fondazioni assistenziali	»	18.000.000
Capitolo 487 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale addetto ai servizi antichità, monumenti e belle arti	»	400.000
Totale	L.	266.850.000

Art. 4.

Il limite di spesa annua di cui all'art. 18 della legge regionale 14 giugno 1966, n. 6, per l'anno finanziario 1966, sui capitoli 293, 300, 326 e 327 del bilancio è elevato da lire centosessantamilioni a lire centonovantaquattromilionitrecentomila.

Art. 5.

Il limite di spesa annua di cui all'art. 20 della legge regionale 14 giugno 1966, n. 6, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 454 del bilancio è elevato da lire sessantamilioni a lire sessantacinquemilioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1967, n. 3.

Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 1 *del* 1° *febbraio* 1967).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, — modificato dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 20 e riguardante la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle di Aosta — è modificato come segue con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1967:

« Agli insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno dieci anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età e non fruiscano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle lire diciannovemilacinquecento mensili, è concesso dalla Regione un assegno annuale di riconoscimento stabilito nella misura di lire seimila per ogni anno di servizio prestato ».

Art. 2.

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, prevista in annue massime lire tremilioni, graverà sull'apposito capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti corrispondente al capitolo 359 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 (« Indennità, compensi, premi e assegni di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate »); a tal fine, lo stanziamento annuo del capitolo stesso sarà aumentato, dal 1° gennaio 1967, dalle attuali lire ventinovemilioni a lire trentaduemilioni.

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa annua massima di lire tremilioni prevista dal precedente art. 2 si provvederà, per gli anni finanziari 1967 e seguenti, con i maggiori proventi, già accertati nell'anno finanziario 1966, delle entrate previste al capitolo 6 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1967, n. 4.

Approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto tecnico « Innocenzo Manzetti », di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 1 *del* 1° *febbraio* 1967).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la pianta organica, annessa alla presente legge quale allegato *A*, dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto tecnico « Innocenzo Manzetti », di Aosta.

Sono altresì approvate le tre tabelle, annesse alla presente legge quale allegato *B*, di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al precedente comma, tabelle che prevedono, a seconda delle carriere e dei ruoli, la progressiva e successiva attribuzione di stipendi e salari da attribuire secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del capo II della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Le sopramenzionate pianta organica e tabelle (allegati *A* e *B*) annesse alla presente legge entreranno in vigore con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Art. 2.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto tecnico « Innocenzo Manzetti », di Aosta, le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956 n. 3, 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 3.

Per la sistemazione a ruolo del personale avventizio e giornaliero attualmente addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto tecnico « Innocenzo Manzetti », di Aosta, che

alla data del 31 dicembre 1966 risulti in servizio da almeno un biennio presso l'Istituto stesso, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Per il personale ausiliario iscritto nei ruoli speciali transitori, si applicano, ai fini della sistemazione nel ruolo ordinario, le norme transitorie del capo III della sopra citata legge regionale n. 13.

Art. 4.

Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue lire quattro milioni, graveranno sul capitolo della parte Spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti corrispondente al capitolo 348 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'Istituto tecnico e dello Istituto professionale regionale »); a tal fine, lo stanziamento annuo del capitolo stesso sarà aumentato, dal 1° gennaio 1967, dalle attuali lire cinquantaseimilioni a lire sessantamilioni.

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire quattro milioni prevista dal precedente art. 4 si provvederà, per gli anni 1967 e seguenti, con i maggiori proventi, già accertati nello anno finanziario 1966, delle entrate previste al capitolo 6 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dallo art. 22 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta, e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1967

BIONAZ

Allegato *A* alla legge regionale 31 gennaio 1967, n. 4

Pianta organica dei posti di ruolo e del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto tecnico « Innocenzo Manzetti », di Aosta.

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Posti di ruolo	Carriera
Ragioniere economo	1	di concetto
Addetti di segreteria	3	esecutiva
Aiutante tecnico	1	ausiliaria
Bidelli	8	ausiliaria
Magazziniere	1	ausiliaria

Aosta, addì 31 gennaio 1967

BIONAZ

Allegato *B* alla legge regionale 31 gennaio 1967, n. 4

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari dell'Istituto tecnico « Innocenzo Manzetti », di Aosta.

TABELLA N. 1

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale di Ragioneria

QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero anni
Ragioniere economo .	1	2.120.000	dopo 14 anni
		1.850.000	dopo 8 anni
		1.630.000	dopo 4 anni
		1.490.000	iniziale

TABELLA N. 2

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale Amministrativo

QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero anni
		1.320.000	dopo 14 anni
Addetti di Segreteria . .	3	1.290.000	dopo 8 anni
		1.100.000	dopo 4 anni
		910.000	iniziale

TABELLA N. 3

CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Salari annui lordi	Numero anni
Aiutante tecnico	1	1.300.000	dopo 14 anni
		1.180.000	dopo 8 anni
		1.070.00	dopo 4 anni
		970.000	iniziale
Magazziniere	1	1.200.000	dopo 14 anni
		1.060.000	dopo 8 anni
		970.000	dopo 4 anni
		880.000	iniziale
Bidelli	8	1.100.000	dopo 14 anni
		980.000	dopo 8 anni
		890.000	dopo 4 anni
		800.000	iniziale

Aosta, addì 31 gennaio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1967, n. 5.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1967 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 1 *del* 1° *febbraio* 1967).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire trecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 26 gennaio 1966, n. 3 e 15 luglio 1966, n. 8 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 corrispondenti ai sottoindicati capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966:

Capitolo 141 della parte Spese: « Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, ecc.... »;

Capitolo 119 della parte Entrate: « Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari, ecc. ... ».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse all'istituendo apposito capitolo della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito all'istituendo apposito capitolo della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per lo anno 1967.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1967

BIONAZ

(3831)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.